

INRCA - Aut. assolv. Imp. bollo in modo virtuale Ag. Entr. prot. N. 57407/2009 del 29/09/2009.

CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L'ISTITUTO NAZIONALE

DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI (INRCA) DI COSENZA PER L'ESECUZIONE DI

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI, IN FAVORE DEI PROPRI

RICOVERATI. Anni 2018-2019

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza C.F. e Partita IVA: 01864560782, con sede legale in Via

San Martino snc - 87100 Cosenza, legalmente rappresentata dal Dr. Achille Gentile, nato a

Panettieri l'11/03/1957, nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12/01/2016, domiciliato per la carica

presso l'Azienda medesima:

E

L'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – Istituto a Carattere Scientifico, di seguito

denominato I.N.R.C.A., con Sede Legale e fiscale in Ancona, Via S.Margherita n°5,

rappresentata dal Direttore Generale Dott. Gianni Genga, domiciliato per la carica, presso

l'I.N.R.C.A. di Ancona, Cod. Fisc. e Partita IVA 00204480420;

PREMESSO CHE

L'INRCA Presidio ospedaliero di Cosenza, ha richiesto all'Azienda Ospedaliera di rinnovare il

rapporto convenzionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, in favore di

ricoverati presso lo stesso Istituto;

Al fine di soddisfare le richieste dell'INRCA, l'Azienda Ospedaliera, ha dichiarato la propria

disponibilità al rinnovo dell'attività professionale richiesta dando atto che l'occasionalità

dell'impegno è compatibile con l'articolazione dell'orario di lavoro istituzionale e che, le

prestazioni di che trattasi, saranno eseguite durante l'orario di servizio;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, SI

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza per il tramite delle proprie UU.OO.CC., si impegna a fornire, all'INRCA, a favore dei propri ricoverati, le attività specialistiche oggetto della presente Convenzione;

Art. 3

Le richieste di prestazioni dovranno essere formulate in modo esaustivo nell'apposita modulistica;dovranno essere nominative con le generalità compreso il codice fiscale del paziente; ed infine dovranno essere inoltrate alla Direzione Medica di Stabilimento Ospedaliero per la necessaria autorizzazione.

Art. 4

Per l'esecuzione di tutte le prestazioni, l'INRCA, dovrà prendere contatto direttamente con il Responsabile della Unità Operativa interessata, al fine di concordare la data di effettuazione della prestazione richiesta;

Art. 5

Le prestazioni specialistiche dovranno essere eseguite esclusivamente presso gli Stabilimenti Ospedalieri ed il trasporto dei pazienti dovrà essere effettuato a carico dell'INRCA;

Art. 6

Per le prestazioni richieste l'INRCA, corrisponderà all'Azienda Ospedaliera, la maggiorazione del 5% a prestazione sulla tariffa del nomenclatore regionale ;

Art. 7

Le spettanze saranno liquidate trimestralmente dall'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA), che provvederà al pagamento delle prestazioni all'Azienda Ospedaliera di Cosenza delle somme a quest'ultima spettante in dipendenza della presente convenzione

tramite Bonifico Bancario (tesoreria Azienda Ospedaliera di Cosenza – Banca CARIME

Agenzia 1 di Cosenza, codice IBAN IT88Q0306716202010000020507).

Ad erogazione del bonifico bancario, l'Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani

(INRCA), provvederà ad inoltrare all'Azienda Ospedaliera di Cosenza U.O.S "CUP e gestione

liste di attesa, Ticket, ALPI e Poliambulatori", Via Felice Migliori Cosenza, al seguente indirizzo

di posta elettronica e.aquino@ocs.it, specifica delle prestazioni pagate, accompagnata

dall'elenco degli esami effettuati dai Dirigenti Medici dipendenti dell'Azienda Ospedaliera di

Cosenza.

In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa

vigente.

Art. 8

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2018 al 31/12/2019.

Le parti si riservano di recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta da inviare

all'altro contraente con raccomandata a/r. In tale eventualità la convenzione verrà a cessare

dal primo mese successivo al ricevimento della comunicazione.

La presente convenzione si intende automaticamente e senza preavviso risolta qualora

intervengano modifiche della disciplina normativa posta a fondamento della convenzione

stessa ed indicata nelle premesse.

Art.9

Il presente atto viene sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti, ai sensi dell'art. 15 della

Legge n. 241/1990 e s.m.i.

E' soggetto all'imposta di bollo, a spese del soggetto richiedente la convenzione, salvo che lo

stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986

e il relativo onere sarà a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ospedaliera di Cosenza

Il Direttore Generale

(Dr. Achille Gentile)

INRCA

Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani

Il Direttore Generale

(Dott. Gianni Genga)